COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2026
COM(2026) 508 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa alla disponibilità sul mercato dell'Unione di materiale riproduttivo vegetale biologico, animali biologici e mangimi proteici biologici conformemente all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848

{SWD(2026) 284 final}

1. Introduzione

La presente relazione esamina la disponibilità sul mercato dell'UE di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici, comprese le pollastrelle, e di mangimi proteici biologici destinati all'alimentazione di pollame e suini. È adottata a norma dell'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ("regolamento sulla produzione biologica")[1], che si applica dal 1º gennaio 2022.

I colegislatori hanno chiesto la presente relazione in vista della graduale eliminazione delle deroghe relative all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico, pollame allevato con metodi non biologici, animali non biologici a fini riproduttivi e mangimi proteici non biologici per pollame e suini. Alla Commissione è stato chiesto di "fare il punto sulla disponibilità di tale materiale in forma biologica sul mercato dell'Unione, sulla base dei dati riguardanti la disponibilità di materiale biologico raccolti attraverso la banca dati e i sistemi istituiti dagli Stati membri", cinque anni dopo la data di applicazione del regolamento sulla produzione biologica. La relazione dovrebbe esaminare la disponibilità di tali materiali e le cause dell'eventuale accesso limitato degli operatori biologici agli stessi.

Nell'elaborare la presente relazione, la Commissione ha considerato i dati raccolti conformemente all'articolo 26 del regolamento sulla produzione biologica e le informazioni sulle deroghe e sulle autorizzazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 6, come segue:

a) le informazioni che figurano nella banca dati [sul materiale riproduttivo vegetale] di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nei sistemi [di raccolta dei dati sugli animali] di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, sulle pollastrelle;

b) le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4 in relazione al materiale riproduttivo vegetale; e

c) le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell'Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni [all'uso di mangimi proteici non biologici per suini giovani e pollame concesse] conformemente all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).

Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione[2] ha introdotto obblighi in materia di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e i modelli disponibili attraverso il sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) sono stati progressivamente utilizzati dal 2023 al 2025. Tuttavia, le differenze tra i dati comunicati dagli Stati membri nel corso dei tre anni riducono la solidità dell'analisi statistica. Il documento di lavoro dei servizi della

[1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25/oj.

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj.

Commissione che accompagna la presente relazione presenta i dati degli Stati membri per gli anni dal 2022 al 2024[3].

2. Materiale riproduttivo vegetale biologico

Al fine di promuovere lo sviluppo del miglioramento genetico biologico, il regolamento sulla produzione biologica ha introdotto nuove disposizioni relative al materiale riproduttivo vegetale biologico, definendo le varietà biologiche e il materiale eterogeneo biologico adatti alla produzione biologica. Ha inoltre posto fine alle deroghe per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico (31 dicembre 2036)[4].

Disporre di una grande diversità nel materiale riproduttivo vegetale è essenziale per l'agricoltura biologica al fine di garantire il necessario adattamento alle diverse pressioni e condizioni, mentre, d'altro canto, la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico è tecnicamente più difficile della produzione convenzionale a causa dell'uso limitato di pesticidi e fertilizzanti (sezione I.7 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

L'ambito di applicazione delle banche dati per la raccolta di informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico (esistente nell'ambito del precedente quadro legislativo che disciplina la produzione biologica, in particolare il regolamento (CE) n. 889/2009 della Commissione)[5] è stato esteso dalle sementi e dai tuberi-seme di patate a tutti i tipi di materiale di moltiplicazione vegetativa delle piante.

A norma del regolamento sulla produzione biologica, gli agricoltori biologici devono utilizzare materiale riproduttivo vegetale biologico[6]. Solo qualora i dati ufficiali dimostrino che le esigenze degli operatori non possono essere soddisfatte dai volumi di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione[7] disponibili sul mercato, le autorità nazionali competenti possono concedere deroghe per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico a condizioni specifiche. Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.6, del regolamento sulla produzione biologica, le autorità nazionali competenti devono redigere un elenco ufficiale delle specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione è disponibile in quantità sufficienti ("elenco di categoria I"). In caso di grave carenza di materiale riproduttivo vegetale biologico, invece di deroghe individuali, le autorità

[3] Poiché il termine per la presentazione della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio è il 31 dicembre 2026, le informazioni trasmesse dagli Stati membri entro giugno 2026 non sono incluse.

[4] Ulteriori informazioni: sezione I.7 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

[5] Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj.

[6] Allegato II, parte I, punti 1.8.1 e 1.8.3, del regolamento (UE) 2018/848.

[7] L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 prevede che il materiale riproduttivo vegetale in conversione sia immesso sul mercato in quanto tale a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi.

nazionali competenti possono concedere deroghe generali annuali per un elenco di specie, sottospecie o varietà[8].

Poiché le informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile presente sul mercato consentono agli agricoltori di chiedere deroghe in caso di offerta insufficiente, è essenziale che tali informazioni siano ampiamente accessibili.

Purtroppo, le ricerche[9] e le informazioni specifiche raccolte mostrano scarsi progressi in questo settore: 17 Stati membri dispongono di un certo tipo di banche dati interattive, con funzioni per valutare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale per colture specifiche, mentre i restanti hanno optato per tabelle statiche (sezione I.8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione). A causa delle recenti modifiche normative, gli Stati membri hanno adattato i loro sistemi precedenti per consentire agli operatori di rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni sulle rispettive produzioni di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione[10]. Le banche dati nazionali sono essenziali per promuovere l'uso del materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, nonché per facilitare il trattamento elettronico delle deroghe, e dovrebbero essere pienamente funzionali[11].

2.1. Analisi dei dati nazionali comunicati a norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce una panoramica dei dati nazionali sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale, nonché delle deroghe individuali e generali, suddivisi per i principali gruppi di colture[12]. I risultati sono ripartiti per singolo Stato membro e, in alcuni casi, sono stati anche raggruppati in quattro aree geografiche principali[13].

2.1.1. Disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione

[8] Allegato II, parte I, punto 1.8.5.7, del regolamento sulla produzione biologica.

[9] *The State of organic seed in Europe* - https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/12/FNL-FNL-Web-Interactive-NOV19-Booklet2-LIVESEED_web.pdf.

[10] La banca dati organicXseeds del FiBL, operativa da oltre dieci anni, è stata di recente ulteriormente ampliata per includere tutte le forme di materiale riproduttivo vegetale e varie nuove funzionalità ed è ora utilizzata da otto Stati membri. Nell'ambito del progetto Liveseed è stata inoltre sviluppata la banca dati European Router Database per consentire ai fornitori e agli operatori di offrire e cercare materiale riproduttivo vegetale biologico in tutti gli Stati membri, nonché nel Regno Unito, in Islanda e in Svizzera - banca dati dell'UE delle sementi biologiche - LIVESEEDING.

[11] Tratto da Solfanelli, F.; Ozturk, E.; Dudinskaya, E.C.; Mandolesi, S.; Orsini, S.; Messmer, M.; Naspetti, S.; Schaefer, F.; Winter, E.; Zanoli, R. Estimating Supply and Demand of Organic Seeds in Europe Using Survey Data e MI Techniques. *Sustainability* **2022**, *14*, 10761, https://doi.org/10.3390/su141710761: "*I risultati della funzionalità dell'analisi della banca dati delle sementi biologiche e una recente indagine condotta tra gli agricoltori biologici nell'UE e in Svizzera confermano l'aspettativa generale che l'uso di sementi biologiche sia più elevato nei paesi in cui esiste una banca dati delle sementi biologiche ben funzionante e un settore delle sementi ben sviluppato*".

[12] Cereali, specie di frumento, ortaggi, legumi secchi *Leguminosae*, semi oleosi, colture industriali, erbe aromatiche e spezie, frutta, uva, olive, piante ornamentali, specie da foraggio e loro miscele (sezioni I.3 e I.4.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

[13] Stati membri dell'UE centrale: BE, CZ, DE, FR, LU, NL, AT- Stati membri dell'UE orientale: BG, LT, HU, PL, RO, SK- Stati membri dell'UE settentrionale: DK, EE, IE, LV, FI, SE – Stati membri dell'UE meridionale: EL, ES, HR, IT, CY, MT, PT, SI.

La maggior parte degli Stati membri ha comunicato solo informazioni qualitative, elencando le specie e le varietà per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione era stato incluso nelle rispettive banche dati nazionali. Solo quattro Stati membri hanno comunicato ogni anno dati quantitativi per un ampio numero di specie coltivate (sezione I.1.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

Gli operatori possono utilizzare i sistemi su base volontaria[14], ma diversi Stati membri hanno indicato che alcuni fornitori considerano i dati quantitativi sensibili sul piano commerciale.

Per determinate specie, il materiale riproduttivo vegetale biologico può essere autoprodotto o acquisito mediante accordi diretti tra agricoltori e fornitori: in effetti, le sementi prodotte in azienda rappresentano una percentuale elevata per alcune colture (cereali)[15].

Sono disponibili alcune analisi delle varietà per gruppo di colture (sezione I.1.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione), che forniscono un indicatore dell'uso delle banche dati. 12 Stati membri hanno comunicato dati esaustivi per gli ortaggi freschi, i cereali e il frumento, mentre 11 hanno comunicato solo un numero limitato di colture e varietà e cinque solo dati relativi a un anno o a nessuno.

Un indicatore del miglioramento della disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione è l'esistenza dell'"elenco di categoria I" ufficiale, che può essere utilizzato anche dagli Stati membri per porre fine alle deroghe, in linea con l'andamento dell'offerta di mercato. Solo 12 Stati membri hanno istituito un "elenco di categoria I", con un numero di colture compreso tra 1 e 90, costituite principalmente da cereali (frumento) e foraggi (sezione I.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

2.1.2. Deroghe a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848

Le autorità nazionali competenti possono concedere deroghe per consentire l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico per la produzione biologica su base individuale o su base generale[16].

Possono essere concesse deroghe individuali conformemente alle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.5.1, del regolamento (UE) 2018/848 solo nei casi seguenti:

a) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non è registrata alcuna varietà delle specie che l'operatore vuole ottenere;

[14] Da una recente indagine di Liveseeding è emerso che solo il 49 % dei 140 produttori biologici intervistati offre sementi biologiche attraverso le banche dati nazionali nell'UE - *Insights into the opportunities and bottlenecks in the organic seed and plant breeding sector* - 13 febbraio 2023: LiveSeeding_Presentation-Template.

[15] "Estimating Supply and Demand of Organic Seeds in Europe Using Survey Data and MI Techniques", *Sustainability 2022*, 14, 10761, https://doi.org/10.3390/su141710761.

[16] Le deroghe devono essere concesse conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte I, punti da 1.8.5.1 a 1.8.5.7, del regolamento (UE) 2018/848.

b) nessun operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 in tempo per la semina o l'impianto, laddove l'utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o di materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6;

c) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la varietà che l'operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o come materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6, e l'operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere;

d) è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d'innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

La maggior parte degli Stati membri ha comunicato dati per la situazione descritta alla precedente lettera c) (sezione I.4.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione). In diversi altri Stati membri[17] la situazione descritta alla precedente lettera a) è predominante, la qual cosa indica una totale assenza di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione.

Le deroghe individuali evidenziano un'ampia variabilità geografica e la maggior parte di esse è stata concessa per ortaggi freschi, cereali e specie foraggere (sezioni I.4 e I.6 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

Per quanto riguarda le deroghe generali, 15 Stati membri hanno fornito informazioni quantitative (ma non tutti per tre anni) e sei Stati membri hanno indicato di non applicare affatto il regime di deroga generale[18]. Cinque Stati membri[19] non hanno fornito informazioni sulle deroghe generali.

Su tale base è stata effettuata una valutazione provvisoria dei dati quantitativi per i cereali e il frumento, da cui è emerso un aumento del ricorso alle deroghe generali (sezione I.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

La sezione I.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione mostra che le deroghe generali potrebbero riguardare centinaia di specie in alcuni Stati membri (quando sono incluse le piante ornamentali), mentre in altri sono limitate a poche decine di specie (principalmente foraggi, cereali, ortaggi, viti e colture frutticole).

[17] BG, CY, CZ, HR, HU, IE, LV, LT, PL, PT, SK, RO.
[18] BG, CY, HR, MT, PL, SI.
[19] IE, EL, CZ, HU, RO.

3. Animali biologici, comprese le pollastrelle

Gli animali biologici devono nascere o schiudersi ed essere allevati in unità di produzione biologica[20].

Tuttavia, la produzione biologica di bestiame risente della mancanza di animali allevati con metodi biologici per avviare o rinnovare il patrimonio. Il regolamento sulla produzione biologica prevede un nuovo sistema di deroghe basato sulle informazioni raccolte dagli Stati membri sulla disponibilità di animali biologici.

Il sistema consente inoltre agli operatori che commercializzano animali biologici di rendere pubbliche, su base volontaria e a titolo gratuito, le informazioni sulle loro scorte, unitamente ai loro nomi e recapiti[21].

Qualora i dati raccolti dimostrino che la domanda di animali biologici non può essere soddisfatta, le autorità nazionali competenti possono autorizzare l'introduzione di animali non biologici in un'unità di produzione biologica fino al 31 dicembre 2036, nel rispetto di condizioni rigorose[22].

Nel caso delle pollastrelle, l'istituzione di tale sistema è volontaria per gli Stati membri[23] e le autorità nazionali competenti possono autorizzare l'introduzione di pollame allevato con metodi non biologici in un'unità di produzione di pollame biologico, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e carne abbiano meno di tre giorni di età, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo.

La presente relazione analizza la disponibilità nell'UE di animali biologici, comprese le pollastrelle, nonché le deroghe concesse per l'introduzione di animali non biologici, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.1. Analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri sulla disponibilità di animali biologici

L'istituzione di sistemi relativi alla disponibilità di animali biologici è obbligatoria per gli Stati membri solo a partire dal 1º gennaio 2022. Dal 2023 al 2025 è aumentato il numero di Stati membri dotati di sistemi operativi per gli animali biologici. La presente relazione illustra lo stato di avanzamento dei sistemi in essere fino a giugno 2025, quando 25 Stati membri hanno inviato collegamenti alle loro banche dati (sezione II.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/national-databases.html.

[20] Allegato I, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848.
[21] Può essere prevista una deroga per gli animali conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4, del regolamento (UE) 2018/848.
[22] Allegato II, parte II, punti da 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4, del regolamento (UE) 2018/848.
[23] Articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

Poiché l'uso del sistema non è obbligatorio per i fornitori di animali biologici, i dati trasmessi dagli Stati membri sono altamente disomogenei, spesso incompleti, e pertanto la presente relazione non può presentare dati consolidati a livello dell'UE.

3.2. Analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri sulla disponibilità di pollastrelle biologiche

La raccolta di informazioni sulla disponibilità di pollastrelle biologiche da parte degli Stati membri è facoltativa. Ad oggi gli Stati membri non hanno istituito tali sistemi per raccogliere informazioni che spieghino che la maggior parte degli operatori biologici ordina preventivamente le pollastrelle di cui ha bisogno direttamente sul mercato.

3.3. Analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri sulle deroghe concesse per l'introduzione di animali non biologici

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi ai tre anni. Tuttavia, nel caso di diversi Stati membri i dati erano incompleti o incoerenti da un anno all'altro. La qualità dei dati è migliorata dal 2023 al 2025, ma non può ancora essere aggregata per i 27 Stati membri.

Un'analisi qualitativa ha indicato che nella maggior parte degli Stati membri sono state concesse deroghe per l'introduzione di animali non biologici per bovini, equini, ovini, caprini e suini (sezione II.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

3.4. Analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri sulle deroghe concesse per l'introduzione di pollastrelle non biologiche

La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso informazioni incomplete o non ha trasmesso dati. Da un'analisi qualitativa relativa alle pollastrelle non biologiche emerge che diversi Stati membri si sono avvalsi delle deroghe nel 2022 e hanno cessato di comunicare i dati per il 2023 e il 2024 (sezione II.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).

Secondo le informazioni ricevute dall'associazione europea del pollame (European Rural Poultry Association, ERPA), l'approvvigionamento di pollastrelle biologiche è sotto pressione. La maggior parte delle strutture di allevamento parentali si concentra sulla produzione convenzionale e solo marginalmente sulla produzione biologica, dove i) i requisiti di stabulazione comportano investimenti su vasta scala e ii) l'accesso a spazi all'aperto aumenta i rischi per la salute degli animali riproduttori. La produzione di tipi genetici di pollame a lento accrescimento sarebbe particolarmente colpita se fossero abolite le deroghe all'introduzione di pollastrelle non biologiche.

4. Mangimi proteici biologici

4.1 Introduzione

Gli animali biologici devono essere nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfino le loro esigenze nutrizionali e provengano principalmente dalle aziende agricole in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende della regione[24].

Nel settore dei mangimi proteici biologici si registra una forte concorrenza, in quanto l'uso di amminoacidi sintetici non è consentito nella produzione biologica[25]. L'alimentazione dei suini e del pollame giovani deve presentare un tenore specifico di amminoacidi, necessari principalmente a fini di crescita e benessere, che potrebbe non essere fornito in modo sufficiente dalle fonti proteiche biologiche esistenti[26].

La mancanza di un'offerta sufficiente di prodotti biologici è un problema rispetto al precedente quadro normativo che disciplinava la produzione biologica di suini e pollame[27]. Pertanto, quando gli agricoltori non sono in grado di ottenere i mangimi proteici necessari dalla produzione biologica e l'autorità nazionale competente conferma che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l'uso di mangimi proteici non biologici prodotti o preparati senza solventi chimici e che forniscono composti proteici specifici è autorizzato in una percentuale massima del 5 % per periodo di 12 mesi per i suinetti fino a 35 kg e il pollame giovane. Tali autorizzazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2026[28].

Gli Stati membri hanno fornito informazioni sulla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini sul mercato dell'UE, nonché informazioni sulle autorizzazioni concesse conformemente all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848.

La presente relazione analizza la disponibilità di mangimi proteici biologici nell'UE e le autorizzazioni concesse per utilizzare fino al 5 % di mangimi proteici non biologici per suini e pollame giovani, sulla base di tali informazioni[29].

4.2 Analisi delle informazioni ricevute dagli Stati membri sulla disponibilità di mangimi proteici biologici per suini e pollame

Le sezioni III.3 e III.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione forniscono una sintesi delle informazioni ricevute sulla disponibilità di mangimi proteici biologici per suini e pollame.

Sebbene la qualità dei dati sia migliorata tra il 2022 e il 2024, un numero significativo di Stati membri non ha comunicato dati sulle quantità di materie prime per mangimi biologiche utilizzate come fonte di proteine specifiche immesse sul mercato nazionale per suini o pollame nel 2024.

Nel 2024 solo 11 e 13 Stati membri hanno fornito dati quantitativi sulle materie prime biologiche utilizzate per i mangimi come fonti di proteine specifiche immesse sul loro mercato nazionale

[24] Allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848.
[25] Allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848.
[26] "Recent advances in protein and amino acid nutritional dynamics in relation to performance, health, welfare, and cost of production", *ScienceDirect*.
[27] Articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione.
[28] Allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848.
[29] Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848.

rispettivamente per i suini e il pollame. Diversi Stati membri hanno effettuato indagini presso i rispettivi operatori del settore dei mangimi per raccogliere tali dati.

La sezione III.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce l'elenco dei tipi di mangimi proteici biologici e non biologici utilizzati per l'alimentazione di suini e pollame.

La sezione II.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce una panoramica di ciò che è considerato "pollame giovane" nei diversi Stati membri.

La Commissione ha effettuato un'analisi qualitativa dei dati da cui è emerso quanto segue:

- le fonti dei mangimi proteici biologici e non biologici utilizzati per i suini e il pollame giovani sono molto simili ed entrambe le specie competono per le stesse risorse;
- gli Stati membri concedono autorizzazioni generali e non individuali per l'uso di mangimi proteici non biologici per i suini e non sembrano avere una conoscenza precisa del numero di allevamenti di suini che beneficiano delle autorizzazioni (la maggior parte di essi non ha fornito una stima del numero di allevatori di suini biologici certificati con suinetti ≤ 35 kg);
- gli Stati membri concedono autorizzazioni generali, non individuali, per l'uso di mangimi proteici non biologici per il pollame giovane e hanno interpretazioni diverse del significato del termine "pollame giovane";
- la maggior parte degli allevamenti biologici certificati di suini e pollame utilizza autorizzazioni.

5. Conclusioni

Negli ultimi anni le informazioni trasmesse dagli Stati membri sui temi oggetto della presente relazione sono migliorate. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile trarre conclusioni definitive sul livello di offerta dei materiali biologici considerati nella presente relazione, sull'uso delle deroghe generali e individuali concesse dagli Stati membri e, cosa ancora più importante, sull'andamento della situazione in prospettiva di un migliore approvvigionamento sul mercato di tali fattori produttivi critici.

Gli Stati membri hanno istituito sistemi in cui gli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o animali biologici possono, su base volontaria, rendere pubbliche informazioni dettagliate sui loro prodotti, conformemente all'articolo 26 del regolamento sulla produzione biologica. Sebbene utili, questi sistemi non sono sempre pienamente operativi e il loro utilizzo da parte degli operatori rimane limitato.

5.1 Materiale riproduttivo vegetale biologico

Nonostante alcuni miglioramenti nella disponibilità di materiale riproduttivo vegetale per i cereali (frumento) e, in misura minore, per le specie foraggere, l'offerta di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione è ancora insufficiente a soddisfare la domanda di migliaia di specie e delle loro varietà. Ciò desta serie preoccupazioni in considerazione dell'aumento della superficie coltivata con metodi biologici (da 16,9 milioni di ettari nel 2022 a 18,1 milioni di ettari nel 2024[30]) e dell'ampio numero di specie interessate, come confermato da recenti ricerche[31]: "*come indicato nel precedente progetto LIVESEED, l'offerta di sementi biologiche, comprese le sementi biologiche prodotte in azienda, copre in media* ***meno del 50 % della superficie delle aziende agricole biologiche****, con grandi differenze tra le colture e i paesi (Solfanelli et al. 2021. 2022*)" nonché[32]: "*Il quadro generale dell'attuale uso di sementi nell'agricoltura biologica [...] mostra chiaramente che la domanda di sementi biologiche supera di gran lunga l'offerta, in particolare nelle regioni dell'Europa meridionale e orientale*".

In tale contesto, le deroghe continuano a essere necessarie anche se, per alcune specie, 12 Stati membri potrebbero evitare le deroghe mediante l'"elenco di categoria I".

Considerando i dati attualmente disponibili, potrebbe essere necessario uno studio completo dell'offerta e della domanda di materiale riproduttivo vegetale biologico, unitamente a un'analisi dell'attuazione delle deroghe. Ciò potrebbe contribuire a individuare le migliori prassi, in vista della graduale eliminazione delle deroghe entro il 2036. Lo studio potrebbe inoltre individuare le possibili conseguenze di una completa eliminazione graduale delle deroghe generali e individuali, concentrandosi su colture quali i cereali e le specie di frumento con una maggiore disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.

5.2 Animali biologici

Per quanto riguarda gli animali biologici, i dati sono recenti (i primi risalgono al 2022) e ancora insufficienti per fornire una panoramica attendibile della loro disponibilità. Nel caso delle pollastrelle, nessuno Stato membro ha istituito un sistema per pubblicizzare la disponibilità di pollastrelle biologiche a livello nazionale.

L'analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri evidenzia che gli operatori biologici devono introdurre ulteriori animali o pollastrelle non biologici per continuare la produzione animale biologica. Per motivi di semplificazione non appare opportuna l'adozione un atto delegato per rendere obbligatori i sistemi di raccolta delle informazioni sulla disponibilità di pollastrelle biologiche e per subordinare la concessione di deroghe alla presenza di tale sistema[33].

---

[30] Organic in Europe - Browse latest production and market data.

[31] Liveseeding 2025: "Updated and improved roadmap/decision tree to reach 100 % organic seed".

[32] Solfanelli, F.; Ozturk, E.; Dudinskaya, E.C.; Mandolesi, S.; Orsini, S.; Messmer, M.; Naspetti, S.; Schaefer, F.; Winter, E.; Zanoli, R. Estimating Supply and Demand of Organic Seeds in Europe Using Survey Data e MI Techniques. *Sustainability* **2022**, *14*, 10761; https://doi.org/10.3390/su141710761.

[33] Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848; *"Dal 1° gennaio 2027 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b),*

Tenuto conto delle recenti tendenze al ribasso nella produzione biologica di animali e pollame (ad eccezione degli ovini)[34], sembra opportuno mantenere il ricorso alle deroghe per gli animali e le pollastrelle biologici fino al 31 dicembre 2036.

5.3 Mangimi proteici biologici per suini e pollame

Infine, gli Stati membri hanno fornito informazioni sulla disponibilità di mangimi proteici biologici per suini e pollame e sulle autorizzazioni concesse per la somministrazione fino al 5 % di mangimi proteici non biologici per suinetti fino a 35 kg e pollame giovane.

I dati, disponibili dal 2022 al 2024, rimangono incompleti e ciò ostacola la presentazione di una panoramica quantitativa sulla disponibilità di mangimi proteici biologici nell'UE.

La mancanza di mangimi proteici biologici adeguati per suini e pollame è un problema strutturale nel settore biologico che richiede ancora diversi anni per poter essere risolto. L'analisi qualitativa dei dati evidenzia che molti produttori di suini e pollame biologici beneficiano ancora delle autorizzazioni per includere una piccola percentuale di mangimi proteici non biologici nell'alimentazione dei loro animali giovani.

I principali portatori di interessi del settore biologico[35] concordano sull'attuale mancanza di disponibilità di mangimi proteici biologici per suini e pollame sul mercato dell'UE e sulla necessità di prorogare le deroghe esistenti.

Su tale base, e tenendo conto dell'obbligo di soddisfare le esigenze nutrizionali in termini di amminoacidi dei suini e del pollame giovani biologici, al fine di garantirne la crescita e il benessere, la Commissione intende adottare un atto delegato che proroghi di altri dieci anni (ossia fino al 31 dicembre 2036) la possibilità per le autorità nazionali competenti di autorizzare l'uso di mangimi proteici non biologici fino al 5 % per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane.

---

per estendere l'ambito di applicazione del sistema di informazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, alle pollastrelle, e l'allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, per fondare le deroghe relative alle pollastrelle sui dati raccolti conformemente a tale sistema."

[34] Sezione II.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

[35] FEFAC, EUWEP, ERPA, Copa-Cogeca, IFOAM Organics Europe.